



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA REGIONE PIEMONTE

VIA A. PISANO, 6

10152 TORINO

per conoscenza

ALLE REGIONI

LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0056939 - 05/03/2012 - USCITA

Oggetto: Decreto 4 agosto 2011, n. 156- Rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio- richiesta parere

Con nota n. 1709/DB1603 del 7.02.2012 codesta Regione ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto e relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione della Giunta delle camere di commercio.

In particolare, nella nota sopra richiamata sono stati presentati i seguenti quesiti:

1) Verifiche degli elenchi trasmessi dalle organizzazioni di categoria

A seguito dei controlli, effettuati da parte della camera di commercio sugli elenchi delle imprese associate presentati dalle organizzazioni di categoria, necessari sia al fine di verificare l'iscrizione al registro delle imprese delle stesse imprese sia per completare gli stessi elenchi con i dati del diritto annuale versato dalle singole imprese, codesta Regione ha rappresentato che, da informazioni assunte in merito alle procedure adottate a tale scopo, non verrebbero evidenziate le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese.

In particolare, l'elaborazione comprenderebbe tutte le posizioni trasmesse dall'Associazione e il campo "diritto annuale" risulterebbe vuoto sia nel caso di imprese che non trovano riscontro nel registro delle imprese, sia nel caso di imprese che non hanno effettuato il versamento, non consentendo, quindi, di differenziare le diverse situazioni.



Codesta Regione ha, quindi, evidenziato la necessità che siano differenziate le posizioni delle imprese in esame al fine di consentire l'esclusione dal calcolo della rappresentatività solo per le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese e non già per quelle che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale.

Questo Ministero, premesso che già l'attuale procedura informatica consente di distinguere i casi, in quanto il campo relativo al diritto annuale risulta vuoto solo nel caso di imprese non iscritte (invece che, eventualmente, con valore zero), condivide la correttezza dell'ipotesi di non escludere dal calcolo di rappresentatività le imprese che, risultando regolarmente iscritte al registro delle imprese, non hanno però effettuato il versamento del diritto annuale; in tale ultimo caso, come evidenziato nella nota n. 217427 del 16.11.2011, il versamento a zero avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del parametro "diritto annuale".

Quanto invece alle imprese che, incluse negli elenchi degli associati, non risultino iscritte al registro delle imprese, si evidenzia che la camera di commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.m. n. 156/2011, è tenuta a trasmettere al Presidente della giunta regionale *"i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore"*

Pertanto la camera di commercio, nel provvedere alla verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione alle medesime dei dati per il calcolo del parametro "diritto annuale", ove riscontri imprese che, utilizzando i dati comunicati, non risultano iscritte o non sono comunque individuabili nel registro delle imprese, avrà cura di comunicare alla organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. Tale verifica degli errori materiali contenuti nell'elenco degli associati, peraltro, consente indirettamente anche di escludere l'ipotesi teorica che la comunicazione di dati errati sia stata invece effettuata in mala fede e costituisca una falsa dichiarazione.

La camera di commercio comunicherà, quindi alla Regione, per quanto concerne l'aspetto trattato, il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle che non risultano iscritte al registro delle imprese, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

2) Nomina dei componenti del Consiglio: quota delle pari opportunità

Il comma 6 dell'articolo 10 del dm n. 156/2011 prevede che *"... le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri."*



a) codesta Regione ritiene che la quota relativa alle pari opportunità debba essere calcolata tenendo conto del totale delle designazioni che l'organizzazione, in proprio o in apparentamento, deve effettuare, considerando quindi tutti i settori nei quali la stessa risulta designataria e chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione fornita.

b) chiede, inoltre, di conoscere come debba essere garantita la rappresentanza di almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso e, quindi, come devono essere valutati i risultati in termini decimali, se cioè devono essere effettuati arrotondamenti per eccesso o per difetto; la Regione ipotizza, in mancanza di esplicite disposizioni previste nello statuto, di estendere per analogia il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore già previsto per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale.

c) da ultimo codesta Regione chiede se, in caso di sostituzioni dei consiglieri, al fine di garantire sempre la rappresentanza delle pari opportunità, sia necessario precisare il genere del soggetto da sostituire.

In merito alla **lettera a)** lo scrivente ritiene che, considerato il tenore letterale della norma ed il suo contesto, il riferimento al numero delle designazioni "complessive" deve intendersi al caso dell'apparentamento, in cui più associazioni devono fornire "complessivamente" un numero di designazioni pari o superiore a tre, e non invece al caso in cui una stessa associazione debba fornire più designazioni per diversi settori. La quota riservata al genere minoritario deve essere pertanto calcolata con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione ovvero un apparentamento di più organizzazioni è chiamata a fornire le proprie designazioni. Nulla vieta che l'opportunità di tener conto anche della flessibilità consentita dalla circostanza di dover effettuare più designazioni in più settori sia autonomamente utilizzata dall'organizzazione interessata per favorire il conseguimento di una maggior garanzia di pari opportunità, né che tali apprezzabili autonome buone pratiche siano in qualche modo raccomandate anche dalla Regione, ma naturalmente la designazione effettuata in contrasto solo con tale opportunità dovrà essere comunque accolta.

Per quanto concerne la **lettera b)**, si evidenzia, incidentalmente, che il criterio, a suo tempo previsto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dell'arrotondamento all'unità superiore per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale è da ritenersi abrogato, per contrasto prima con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi anche con quelle di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, come peraltro ribadito nella nota n. 217427 del 16.11.2011.

Nel merito del quesito posto questo Ministero ritiene, al contrario, che l'espressione letterale utilizzata nel disposto del comma 6 dell'articolo 10 del dm n.156/2011 ("... almeno un terzo...") faccia esplicito riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario, garantita la presenza di "almeno" un terzo di genere diverso.



Quanto al quesito di cui alla **lettera c)** questo Ministero ritiene che l'applicazione del criterio delle pari opportunità al momento della costituzione del Consiglio non possa essere vanificato dalle successive sostituzioni di singoli componenti, con la conseguenza che l'organizzazione che per numero di designazioni effettuate in sede di costituzione del Consiglio è stata obbligata al rispetto di tale criterio di genere, deve tener conto del medesimo vincolo anche in occasione delle sostituzioni successive di singoli componenti.

In altre parole tale organizzazione dovrà necessariamente designare un nuovo componente dello stesso genere di quello originariamente designato in tutti i casi in cui tale designazione risulta vincolata dall'esigenza di continuare a garantire l'equilibrio di genere nei termini in cui risultava vincolata la relativa designazione complessiva al momento di costituzione del consiglio.

Nulla vieta invece che autonomamente le singole organizzazioni interessate possano utilizzare anche l'occasione delle sostituzioni per realizzare anche al di là degli obblighi minimi un miglior equilibrio di genere della loro complessiva delegazione per il settore e, in tal modo, anche del Consiglio nel suo complesso.

3) Requisiti per la nomina e cause ostative in sede di rinnovo degli organi camerali

L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, indica i requisiti e le cause ostative alla nomina dei consiglieri camerali e, ai sensi dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2011, verifica del rispetto di tali disposizioni è competenza della Regione.

Codesta Regione chiede di conoscere se tra i propri compiti può annoverarsi quello di verificare, nel caso di designazione in consiglio di un unico rappresentante per i settori per i quali è prevista la presenza obbligatoria in Giunta (agricoltura, industria, artigianato e commercio), anche il rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 per i componenti della Giunta stessa.

A tal fine chiede di conoscere se i mandati già effettuati prima del rinnovo degli organi camerali secondo le disposizioni del d.m. n. 156/2011 rilevino ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

A tal proposito questo Ministero evidenzia che compito della Regione, ai fini della nomina dei consigli camerali, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2010, è quello di verificare i requisiti e le eventuali cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010, ai fini della nomina dei consiglieri camerali.

Il compito della verifica del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 è posto in capo alla camera di commercio al momento della elezione della Giunta.

Tale interpretazione formale e letterale della norma dovrebbe essere tuttavia approfondita, in quanto genera un'evidente contraddizione: la Camera, al momento dell'elezione della giunta, nei casi analoghi a quello segnalato dalla Regione Piemonte, verificati i mandati già effettuati dal consigliere ai fini rispetto del limite di cui all'articolo 14 sopra richiamato, si troverebbe infatti nell'imbarazzante situazione di non considerare valida la



sua nomina in rappresentanza del settore e, non potendolo sostituire legittimamente in altro modo, di dover violare la regola di composizione della giunta, ovvero di rispettare tale regola di composizione e violare invece quella che prescrive il requisito in questione.

Peraltro, a tal proposito, si ritiene necessario evidenziare che la questione al momento non si pone in quanto l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che *"Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo."*

L'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione, infatti, come emersa anche in occasione di incontri e convegni, fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati successivamente al termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

4) Procedure e cause ostative in sede di sostituzione dei singoli componenti del Consiglio

La Regione Piemonte ha chiesto di conoscere se, in caso di sostituzione di componenti del Consiglio in corso di mandato, debba essere applicato l'articolo 11 del d.m. n. 156/2011, richiamando e verificando le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Questo Ministero ritiene che le sostituzioni dei componenti di consigli camerali, in corso di mandato, debba essere effettuata tenendo conto della normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto di nomina e quindi tenendo conto delle procedure e termini previste dall'articolo 11 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Resta inteso che trovano applicazione anche i nuovi principi contenuti nel decreto legislativo n. 23/2010 e precisamente il potere sostitutivo posto in capo alla Regione nel caso di mancata designazione da parte delle associazioni, il rispetto del principio delle pari opportunità e non da ultimo i requisiti e le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

(IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)